



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
IL DIRETTORE REGIONALE

Arpa Lazio

Gent.mo Direttore Generale,

Dott. Marco Lupo

**Oggetto: Richiesta parere Arpa su impianto TMB di Guidonia, AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. G07907 del 2020; determinazione dirigenziale n. G02450 del 2021, “Presa d’atto ottemperanza prescrizioni determinazione n. G07907 del 06/07/2020 propedeutiche all’avvio dell’esercizio dell’impianto”.**

Con la presente si richiede parere tecnico motivato all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 16 della legge regionale n. 45/1998, in relazione alle circostanze, per come di seguito esposte, afferenti all’AIA avente ad oggetto l’impianto TMB di Guidonia, inizialmente rilasciata a favore al Gestore CO.LA.RI. (oggi Ambiente Guidonia S.r.l.), con det. dir. n. C1869 del 02/08/2010, poi oggetto di intervenute modifiche non sostanziali e, infine, rinnovata/riesaminata con determinazione dirigenziale n. G07907 del 06/07/2020, che ha dettato, inoltre, prescrizioni per la sua efficacia. Dell’adempimento di alcune delle prescrizioni stabilite, rilevato dall’amministrazione regionale, si è preso atto, con determinazione dirigenziale 8 marzo 2021, n. G02450, secondo quanto affermato e comunicato dal titolare dell’autorizzazione.

I diversi titoli autorizzatori, nel corso di un arco di tempo di oltre un decennio, hanno visto il progetto originario, più volte modificato e rivisto, la conseguente AIA, modificata, riesaminata e integrata con alcune B.A.T., oltre che con il recepimento di alcune sopravvenienze normative (Decisione della Commissione Europea n. 1147/2018), ad esito del procedimento di rinnovo/riesame, conclusosi, infine, positivamente nel 2018, sulla scorta di quanto deciso con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017, con determinazione dirigenziale n. G00368 del 15/01/2018 ed, infine, formalizzato con determinazione regionale n. G07907 del 06/07/2020, di rilascio dell’AIA.

Solo nel 2020, pertanto, il titolo autorizzatorio, ad oggi esistente, è stato infine rilasciato. Tale lungo e “tortuoso” iter procedimentale, è stato condizionato nel suo svolgimento, anche in conseguenza di alcune vicende giudiziarie, che hanno investito il procedimento amministrativo di rinnovo/riesame, così come anche la realizzazione dell’opera autorizzata, di cui peraltro fu disposto il sequestro giudiziario dell’impianto ed il rinvio a giudizio di alcuni dei soggetti coinvolti, sia per parte pubblica che tra le parti private, nei diversi procedimenti che, infine, al rilascio di tali titoli hanno condotto. I primi esiti di tali giudizi, peraltro, hanno visto l’assoluzione dei funzionari pubblici rinviati a giudizio, per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

Da ultimo, nel 2021, con determinazione dirigenziale 8 marzo 2021, n. G02450, si è preso atto dell'avvenuto adempimento formale di alcune delle prescrizioni poste al gestore dell'impianto con l'AIA del 2020 e, di converso, sembra perdurare la necessaria esigenza della verifica e, contestualmente, dello scioglimento dei dubbi afferenti alle contestazioni avanzate, in ordine al puntuale rispetto ed adempimento di alcune altre condizioni e prescrizioni non ancora, invece, realizzate; oltre che la necessità di accertare ed effettuare una valutazione complessiva sulla congruità degli esiti del percorso autorizzatorio e della realizzazione dell'impianto, così come, infine, avvenuta, con le compatibilità ambientali, anche legate agli impatti che l'opera effettivamente avrà, specie una volta in esercizio, sulle matrici ambientali.

Anche questi ultimi due atti regionali, così come, invero, quasi tutti gli atti amministrativi che hanno riguardato l'impianto ed i titoli autorizzatori, via via rilasciati, sono stati rimessi alla cognizione del giudice amministrativo, con vari ricorsi, alcuni ancora pendenti, mentre altri, afferenti alle vicende procedurali ed i titoli autorizzatori pregressi, che nel tempo hanno riguardato l'impianto di cui qui si tratta, sono stati invece o definiti con forza di giudicato, o, ancora, divenuti inoppugnabili, o, infine, definiti solo in primo grado, mentre tuttora pendono i giudizi di appello.

Risulterebbero, però, oramai inoppugnabili o non annullati, perlomeno ad oggi, il titolo autorizzatorio originariamente rilasciato, con determinazione dirigenziale n. C1869 del 02/08/2010 del 2010, così come la modifica non sostanziale, successivamente effettuata e approvata con determinazione dirigenziale n. G08880 del 17/07/2015, nonché, infine, l'esito positivo del procedimento di rinnovo del 2018, formalizzato con det. dir. n. G00368 del 15/01/2018.

Alcuni dei suddetti atti, invero, hanno passato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo o hanno visto superate alcune "criticità" procedurali con l'intervenuta Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22/12/2017, cui fu rimessa la decisione conclusiva in esito alla conferenza di servizi indetta per il procedimento di rinnovo/riesame, conclusosi poi con esito positivo nel 2018, sulla base proprio delle decisioni assunte con tale deliberazione del Consiglio dei Ministri, come si è detto.

Alcune delle censure che hanno costituito motivo di ricorso avverso tali atti autorizzatori, sono state anche mosse tramite istanze amministrative di riesame, sia ai sensi della l. n. 241/1990 che ai sensi del T.U. Ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, volte all'esercizio dei poteri di autotutela, da parte dell'amministrazione regionale, con il fine che ne sia disposta la revoca o l'annullamento d'ufficio, da una parte; nonché, allo scopo di riesame delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi degli artt. 29 *quater* e 29 *octies* del T.U. Ambiente, previa convocazione di apposita conferenza di servizi, rivalutazione del progetto e riacquisizione dei vari pareri necessari, come previsto e consentito dalla normativa vigente, da parte delle amministrazioni interessate e coinvolte dal progetto, dalla sua realizzazione e dalla messa in esercizio dell'impianto, una volta realizzato.

Tali censure, poste in ricorsi giurisdizionali, in istanze di riesame o, comunque, in atti di sindacato politico ispettivo delle competenti commissioni del Consiglio Regionale del Lazio o audizioni delle amministrazioni territoriali interessate e dei portatori di interessi coinvolti, essenzialmente, si fondano, innanzitutto, su alcune asserite violazioni procedurali (mancata convocazione di amministrazioni, parti necessari delle varie conferenze di servizi; nella mancata richiesta o emanazione di pareri necessari, rimessi ad amministrazioni titolari di interessi qualificati; nel mancato superamento di dissensi qualificati o nella

formazione illegittima e, in ogni caso, erronea di posizioni prevalenti; nel mancato esercizio di attività di controllo e/o di riesame in autotutela).

Molte di tali censure possono considerarsi da un punto di vista strettamente giuridico-amministrativo, superate dalla intervenuta inoppugnabilità di alcuni degli atti che ne sono oggetto. Inoppugnabilità intervenuta, in conseguenza dello spirare dei termini decadenziali di ricorso al giudice amministrativo, per mancata o intempestiva impugnazione; del mancato esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori da parte dei soggetti pubblici dotati di poteri di controllo; o, infine, per aver passato, tali atti, indenni il vaglio del giudice amministrativo, nonché per effetto della intervenuta della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22/12/2017, che superando il dissenso manifestato ed emerso in sede di conferenza di servizi, anche alla luce dei pareri emessi o acquisiti successivamente, ha ritenuto che si disponesse nel senso del rilascio dell'autorizzazione richiesta, sino alla data del 2024, per l'impianto in questione.

Altre censure mosse nel tempo avverso tali atti e tali titoli autorizzatori, direttamente connesse o meno, che siano, con i vizi censurati nei connessi procedimenti, e/o a lacune o a mancanze nella conduzione di questi ultimi, direttamente riconducibili, riguardano invece essenzialmente il pericolo o il rischio ambientale che l'autorizzazione, la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto, alle condizioni date, possano comportare, avuto riguardo a:

- 1) La bonifica del sito inquinato, adiacente all'impianto di cui qui si tratta, su cui insiste la discarica dell'Inviolata, oramai chiusa ai conferimenti ed il cui c.d. *capping* finale deve ancora essere realizzato/terminato;
- 2) I livelli di inquinamento dello stesso sito e delle matrici ambientali, su cui insiste l'impianto, ben al di là di quanto rilevato, preventivato ed esposto nel progetto approvato, insieme ai reali impatti ambientali a questo riconducibili, una volta in esercizio, per ciò solo, tali da impedirne o condizionarne, oggi, la regolare messa in esercizio, alle condizioni date.

Avuto riguardo alle circostanze sopra indicate, si rimette, innanzitutto, per una Vs. valutazione, il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M. e C.), aggiornato alle prescrizioni emerse nella procedura di rinnovo dell'A.I.A., trasmesso da Ambiente Guidonia s.r.l., con nota prot. n. 35 del 03/09/2020, acquisita al ns. prot. n. 750625 del 04/09/2020, come da prescrizioni dettate nell'AIA del 2020, allo scopo di verificare e accettare l'idoneità del suddetto Piano, come complessivamente strutturato, a consentire un efficace ed effettivo svolgimento di adeguato monitoraggio e controllo dell'impianto, quale è stato infine realizzato; ma soprattutto al fine di poter svolgere analogo e idoneo controllo in ordine al suo concreto funzionamento e agli impatti ambientali da esso producibili, una volta in esercizio.

Si è infatti portati a ritenere, infatti, che l'Arpa, come si può desumere dalla Vs. nota vs. prot. n. 26784 del 21/4/2021, non abbia avuto modo di valutare complessivamente e/o compiutamente tale piano, nella sua versione conclusiva, quanto meno alla luce dell'impianto, così come alla fine realizzato.

Attività e valutazione che risultano quantomai necessarie e opportune, specie considerati i dubbi avanzati e le censure mosse, sugli effettivi impatti, riconducibili all'impianto - si ribadisce -, nei confronti delle matrici ambientali ed i connessi rischi e pericoli ambientali, a questi riconducibili, una volta eventualmente in esercizio.

Al medesimo scopo, si trasmette inoltre la Relazione, presentata dal gestore, sulla rispondenza dell'impianto e del P.M. e C. alle B.A.T. di cui alla Decisione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, con nota prot. n. 37 del 03/09/2020, acquisita al ns. prot. n. 750623 del 04/09/2020; la Relazione di riferimento, di cui all'art. 29 – sexies comma 9 del D.Lgs. 152/2006, prodotta dalla Società, con nota prot. n. 36 del 03/09/2020, acquisita al ns. prot. n. 750624 del 04/09/2020; così come, si invia la Relazione tecnica, prodotta da Guidonia Ambiente s.r.l., nota prot. n. 32 del 03/09/2020, acquisita al ns. prot. n. 750629 del 04/09/2020 a firma del Prof. Ing. Renato Gavasci, collaudatore dell'impianto, relativa all'aggiornamento della verifica di conformità degli impianti esistenti e verbale della visita di collaudo del 11/08/2020.

Per completezza e allo scopo di una migliore valutazione dei tre documenti sopra indicati, prodotti dal gestore, si ritrasmette anche la Relazione idrogeologica, inviataci con nota prot. n. 34 del 03/09/2020, acquisita al ns. prot. n. 750626 del 04/09/2020, a firma del Geologo Dr. Pasquale Manara per l'individuazione dei pozzi di monitoraggio, sulla base dei piezometri individuati e dei valori di caratteristici rilevati delle acque di falda (della cui consegna agli uffici competenti, la Regione ha dato atto, con propria determinazione dirigenziale 8 marzo 2021, n. G02450, come da prescrizioni alla società in sede di rilascio dell'AIA con det. dir. n. G07907 del 06/07/2020), al tempo già trasmessa all'Agenzia regionale, insieme alla determinazione medesima.

A tali fini, riassumendo, si rimette, pertanto, alla valutazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, tramite rilascio di apposito parere motivato, innanzitutto, la verifica ed il vaglio, dal punto di vista tecnico, dei seguenti due elementi, oggetto di accertamento:

1. La condivisibilità delle indicazioni, riportate nella relazione, presentata dal gestore, sulla rispondenza dell'impianto così come realizzato e del P.M. e C. alle B.A.T., di cui alla Decisione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, con particolare riferimento alle conclusioni sulle BAT, alle modalità di applicazione operate e indicate, relativamente alla tipologia impiantistica di cui trattasi;
2. L'idoneità del Piano di monitoraggio e controllo, da ultimo trasmesso dal gestore, a rilevare e verificare tali circostanze, insieme evidentemente alla regolare e idonea funzionalità dell'impianto, nella sua interezza, per come è infine stato autorizzato e realizzato; specie una volta eventualmente in esercizio ed atteso che gli elementi, ad oggi, censurati si fondano su valutazioni in prevalenza a carattere “presuntivo” relative ad elementi di pericolo.

Le richieste sopra descritte si inquadra nelle attività poste in essere dall'Autorità competente allo scopo di accertare se la documentazione, presentata dal gestore, dal punto di vista tecnico sia idonea a considerare realizzate le prescrizioni dettate al rilascio dell'AIA, nel 2020, nonché, più in generale, a superare i dubbi avanzati e le censure mosse, in merito alla sussistenza, o meno, dei presupposti di fatto e di diritto, quali il rispetto delle compatibilità ambientali, innanzitutto, insieme al diverso profilo della funzionalità dei controlli in fase di esercizio, innanzitutto, come sopra sinteticamente descritto.

Elementi questi che condizionano la messa in esercizio dell'impianto e una sua adeguata funzionalità, in un'ottica di un livello elevato di protezione ambientale.

Più in generale, l'amministrazione regionale intendere compiere i necessari ed opportuni accertamenti, anche in funzione di controllo, in un momento antecedente alla messa in esercizio di un impianto già realizzato nella sua interezza e, di cui, pertanto, può essere fatta una valutazione complessiva e aggiornata, anche considerato il notevole lasso di tempo trascorso (dal momento del rilascio del titolo originario a quello delle modifiche via via intervenute sino alla sua realizzazione), innanzitutto, sulle questioni fondamentali, che essenzialmente sono state sempre contestate e che stanno alla base, a ben vedere, dei motivi di doglianza, sia dei ricorsi giurisdizionali, che delle istanze di riesame, così come degli atti di sindacato politico-ispettivo, oltre che presenti nelle istanze dei portatori di interessi, coinvolti dalla localizzazione dell'impianto, quali innanzitutto e, doverosamente, le comunità locali e i residenti.

Doglianze e censure che meritano di essere affrontate sciogliendo i dubbi e gli elementi contestati che ne sono alla base.

**La Direzione Regionale Ambiente ritiene necessario, infatti, poter valutare l'effettiva e concreta possibilità che l'impianto**, così come infine realizzato, sulla base del progetto definitivo approvato, alla fine dei diversi procedimenti autorizzatori, **possa mettere a rischio le matrici ambientali o, addirittura, essere fonte effettiva di danno.**

Parimenti, l'amministrazione regionale ritiene altresì necessario e opportuno verificare, attraverso **idonei passi con l'amministrazione competente sulla bonifica**, se, effettivamente, **l'impianto realizzato**, specie una volta messo in esercizio, **possa realmente compromettere la bonifica della adiacente discarica**, in aggiunta alla eventualità che possa concorrere ad aggravare la contaminazione del sito.

Tutta la documentazione richiamata nella presente nota, ai fini delle valutazioni richieste, è reperibile al seguente spazio box dedicato:

<https://regionelazio.box.com/v/AmbienteGuidoniaVerifiche>

Si resta in attesa delle Vs. conclusioni in merito alle valutazioni tecniche richieste, esperiti i necessari e opportuni accertamenti, oltre che a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, chiarimenti o integrazioni documentali, ritenute utili.

Cordialmente,

Il Direttore Regionale

Dott. Vito Consoli